

## **STATUTO**

### **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

#### **Articolo 1 – COSTITUZIONE e SEDE**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Parma (PR), Via A. De Gasperi n. 2, una associazione di promozione sociale operante nel settore sportivo che assume la denominazione

#### **Unione Sportiva MONTEBELLO Associazione Sportiva Dilettantistica.**

A discrezione del consiglio direttivo, possono essere aperti uffici periferici e gruppi collegati.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo comune, deliberato dall'assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

L'attività dell'associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di associazioni non riconosciute ed associazionismo e si avvarrà prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, l'associazione potrà avvalersi dell'attività prestata in forma volontaria libera e gratuita anche da parte di non associati. In caso di particolare necessità, l'associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione non ha scopi di lucro e gode di una completa autonomia patrimoniale. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

#### **Articolo 2 – DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 3 – FINALITÀ – ATTIVITÀ**

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, solidaristici e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre l'associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L'associazione ha per oggetto la formazione, la promozione e la valorizzazione dell'attività sportiva e ricreativa, in tutte le sue forme e manifestazioni, ed inoltre si propone di:

1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, ricreative, ludiche e culturali quale strumento per il benessere fisico, psico-fisico e per un sano stile di vita;
2. gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
3. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative collegate;
4. indire corsi di avviamento all'attività sportiva, motoria, attività didattica e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
5. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
6. promuovere, se dal caso, dibattiti, conferenze, seminari relativi al beneficio dell'esercizio fisico nei confronti della salute e del benessere psico-fisico della persona;
7. allestire e gestire bar e punti ristoro di pertinenza degli impianti sportivi gestiti e/o in occasione di manifestazioni organizzate in proprio o presso terzi pertinenti o remote rispetto agli impianti sportivi gestiti;
8. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero;
9. esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
10. realizzare pubblicazioni periodiche inerenti le attività istituzionali;
11. sostenere la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico - sportive;
12. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, delle attività motorie del tempo libero, del benessere;
13. promuovere la diffusione e le conoscenze delle attività sportive attraverso ogni forma promozionale, pubblicitaria, informativa, propedeutica;
14. rispettare la volontà democratica dei soci ed i regolamenti delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi pur mantenendo la propria assoluta autonomia.

#### **Articolo 4 – SOCI**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, devono adottare una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio

dell'associazione, dei suoi organi e delle federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva cui la stessa è affiliata.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: soci ordinari e soci onorari.

Sono soci ordinari coloro che praticano attività sportive e ricreative ed usufruiscono delle iniziative e delle strutture messe a disposizione dall'associazione. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci ordinari di età inferiore ai 18 anni non hanno diritto di voto e saranno rappresentati nei rapporti sociali dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

I soci onorari (persone fisiche o enti) sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'associazione o per meriti sportivi. La nomina, previa accettazione scritta dell'interessato, è permanente. I soci onorari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Tra gli associati onorari l'assemblea può nominare un presidente onorario dell'associazione.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore. Tutti i soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello statuto e delle attività svolte dall'associazione. Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva.

#### **Articolo 5 – AMMISSIONE SOCI**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. È compito del consiglio direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci (con contestuale rilascio della tessera associativa) da parte del soggetto delegato dal consiglio direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale.

#### **Articolo 6 – QUOTA D'ISCRIZIONE**

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 30 giugno di ogni anno. Termini di versamento, versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal consiglio direttivo che, in fase di redazione del regolamento interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative.

Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del consiglio direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

#### **Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI**

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- c. godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

#### **Articolo 8 – OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci sono tenuti:

- a. all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b. al pagamento della quota associativa, ove non specificatamente esonerati.

#### **Articolo 9 – OBBLIGAZIONI SOCIALI**

L'associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del consiglio direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal consiglio direttivo.

#### **Articolo 10 – RECESSO SOCI**

La qualifica di associato si perde:

- a. in caso di dimissioni indirizzate al consiglio direttivo;
- b. in caso di mancato pagamento della quota associativa entro un periodo di tre mesi dalla scadenza prevista;
- c. per causa di morte;
- d. per esclusione.

#### **Articolo 11 – ESCLUSIONE SOCI**

L'esclusione dovrà essere deliberata per iscritto dal consiglio direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;
- d. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto al diretto interessato il quale avrà trenta giorni per replicare ed eventualmente per richiedere che in merito si pronunci l'assemblea.

L'esclusione successivamente dovrà essere ratificata dall'assemblea, durante la quale dovrà essere data facoltà al socio escluso di esporre le sue ragioni.

L'esclusione diventa operante dalla sua annotazione nel libro dei soci.

### **Articolo 12 – COMUNICAZIONI**

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata e non daranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

### **Articolo 13 – PATRIMONIO**

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- a) dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- b) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- c) da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- d) da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

### **Articolo 14 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale va dal 01 luglio al 30 giugno di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Articolo 15 – ORGANI**

Sono organi dell'associazione

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti o il revisore contabile;
- il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

### **Articolo 16 – ASSEMBLEE**

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione a cui spettano tutte le decisioni. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali di svolgimento dell'attività sportiva almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere prevista almeno il giorno successivo rispetto alla prima. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

### **Articolo 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- a. sull'approvazione del bilancio annuale;
- b. sulla nomina delle cariche sociali;
- c. sulle linee generali di programmazione annuale;
- d. su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- e. sugli eventuali regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, un solo altro associato.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, gli associati in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a. abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b. abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'assemblea;
- c. abbiano versato la quota sociale fino a quel momento dovuta.

### **Articolo 18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione nominando uno o più liquidatori e

su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

### **Articolo 19 – ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea.

### **Articolo 20 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un decimo dei soci. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'associazione o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a. per appello nominale;
- b. per alzata di mano;
- c. per scheda segreta.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle.

### **Articolo 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

E' formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) persone elette fra gli associati. I consiglieri restano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria mediante votazione ed è composto da:

- a. il presidente;
- b. il vice – presidente;
- c. il segretario;
- d. i consiglieri.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni. Il consiglio direttivo annualmente fissa la data dell'assemblea ordinaria che si terrà, come previsto dal precedente art. 17, entro il 31 ottobre di ogni anno.

I componenti del consiglio direttivo sono gli amministratori dell'associazione. Come tali, essi svolgono il loro incarico gratuitamente ed è fatto loro espresso divieto di ricoprire analoghe posizioni in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito delle medesime discipline sportive salvo esplicita autorizzazione da parte di tutti gli altri consiglieri in carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed il segretario. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, fax, lettera postale, telegramma, almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c. compilare i regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

#### **Articolo 22 – SOSTITUZIONE**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il consiglio direttivo decada dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio, con ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il consiglio direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 23 – PRESIDENTE**

Il presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione anche di fronte a terzi ed in giudizio. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione; egli inoltre mantiene sempre a suo carico la responsabilità delle eventuali azioni delegate. In caso di assenza od impedimento del presidente, la firma sociale spetta al vice - presidente.



In caso di dimissioni, spetta al vice - presidente convocare entro trenta giorni il consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

#### **Articolo 24 – SEGRETARIO**

Il segretario:

- a. ha la responsabilità della tenuta dei libri sociali;
- b. redige il verbale delle adunanze del consiglio direttivo;
- c. aiuta e coadiuva il presidente nello svolgimento delle sue funzioni amministrative.

#### **Articolo 25 – ORGANO di CONTROLLO**

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, collegio dei revisori dei conti, ovvero in forma monocratica, revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede alla nomina del presidente. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito libro.

#### **Articolo 26 – SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 27 – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA’**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (assemblea, consiglio direttivo, soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

### **Articolo 28 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Al collegio dei probiviri spetta esaminare e decidere qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all’esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l’attività sociale. Al collegio dei probiviri spetta altresì decidere i ricorsi in materia disciplinare ed esprimere autorevoli pareri circa la condotta dei soci.

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea e dura in carica tre esercizi.

I membri del collegio dei probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

### **Articolo 29 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute e di associazionismo ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del CONI e degli enti di promozione sportiva ai quali, di volta in volta, l’associazione vorrà affiliarsi.

Parma, 16 Maggio 2016

Il Presidente

Meli Vittorio

Il Segretario

Biondi Marco